



Erasmus+

AGENZIA
NAZIONALE
INDIRE



ISTITUTO COMPRENSIVO «D'ALCONTRES»

Via San Vito, 33 - 98051 BARCELLONA P.G. (ME)

Tel. 090- 9761049 - e-mail: meic82400l@istruzione.it - meic82400l@pec.istruzione.it - C.F. 90008820830

I.C. - " D'ALCONTRES "-BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Prot. 0009523 del 24/08/2021
A-42 (Uscita)

Circolare n.169

Ai Docenti
Al personale ATA
E p.c. Agli alunni e alle
famiglie

OGGETTO: Obbligo del green pass per il personale scolastico

Il D. Lgs n. 111 del 6 agosto, "Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARSCoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università", introduce misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021. Tra le misure previste e adottate è compreso l'obbligo per tutto il personale scolastico, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (Green pass) che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della salute, che ad ogni buon fine si allega.

E' possibile comunque ottenere la certificazione (anche per i soggetti esenti) se si è risultati negativi a un tampone molecolare o rapido (del tipo salivare antigenico di ultima generazione, recentemente approvato dal Ministero della salute, come da circolare n. 21675 del 14/05/2021) nelle 48 ore precedenti o essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. Acclarata la negatività dal testing eseguito, tale referto sarà valido come green pass provvisorio per il personale scolastico non vaccinato e rappresenterà documento idoneo alla ammissione sul posto di lavoro.

La violazione delle disposizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74" (sanzione pecuniaria).

La Dirigenza organizzerà e comunicherà, con successiva circolare, anche in funzione degli indispensabili chiarimenti Ministeriali, un piano per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 o qualsiasi modifica intervenuta successivamente alla presente comunicazione.

Si allegano, per opportuna conoscenza, i seguenti documenti:

1. Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
2. Circolare del Ministero della salute sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid;
3. Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2021-2022, 14 agosto 2021.

Cordialmente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia ITALIA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93